

Torino, 2 ottobre 2012

- Egr. Prof. Mario Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Egr. Prof.ssa Elsa Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- Egr. Prof. Renato Balduzzi, Ministro della salute
- Egr. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali

Oggetto: LA BOZZA DEL NUOVO ISEE IMPONE CONTRIBUTI ECONOMICI INAMMISSIBILI

Avendo letto la bozza del nuovo Isee, composto da 8 articoli e da 2 allegati, esprimiamo sgomento circa i contenuti estremamente vessatori previsti a carico dei congiunti delle persone non autosufficienti, considerati sotto il profilo economico corresponsabili delle patologie e/o degli handicap invalidanti dei loro familiari.

Si arriva al punto di coinvolgere nella responsabilità e negli oneri economici riguardanti le cure socio-sanitarie anche i figli non conviventi, compresi quelli che, quasi sempre a causa della mancanza di lavoro nel nostro Paese, sono stati costretti ad emigrare.

In merito al nuovo Isee si ricorda che ai lavoratori dei settori pubblico e privato sono stati imposti dal Parlamento aumenti consistenti, mai ridotti, dei contributi previdenziali a seguito dell'approvazione delle leggi 841/1953 e 692/1955 in base alle quali a detti lavoratori e ai congiunti conviventi di qualsiasi età era stato riconosciuto il diritto pienamente esigibile alle cure sanitarie gratuite, comprese quelle ospedaliere, senza limiti di durata.

Detti aumenti sono stati ulteriormente elevati dalla legge 386/1974.

È doveroso tener presente che nella Convenzione delle Nazioni Unite su diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009, viene affermato all'articolo 3 che deve essere rispettata **«la dignità intrinseca, l'autonomia individuale e l'indipendenza della persona con handicap»**, principi che impongono – come ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza n 5185/2011 del 31 maggio 2011 *«agli Stati aderenti, un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici»*.

L'indennità di accompagnamento

L'attuale importo dell'indennità di accompagnamento di euro 492,97 può essere considerato compatibile con le esigenze dei beneficiari che, come prevede la legge 18/1980, sono invalidi al 100 per 100 e *«nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore»*.

Invece per le persone che, come stabilisce la sopra indicata legge, sono invalidi al 100 per 100 e abbisognano *«di una assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita»*, l'importo di cui sopra, 16,50 euro al giorno, è evidentemente e largamente insufficiente rispetto ai bisogni vitali dei succitati soggetti che necessitano di essere alzati, vestiti, puliti, nutriti (spesso imboccati) e che sovente sono incontinenti.

Va precisato che l'indennità di accompagnamento, che non costituisce reddito, viene erogata per compensare le maggiori spese che le persone con handicap sostengono rispetto agli individui senza minorazioni.

Si precisa altresì che l'importo mensile delle pensioni delle persone sopra indicate, prive di qualsiasi altra risorsa, è di euro 267,57.

Sostegno dei familiari privi di reddito

Come è stato correttamente previsto dalla delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 17-15226 del 30 marzo 2005 «*deve essere garantito il sostegno delle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in strutture residenziali, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e al familiare convivente privo di reddito di vivere autonomamente*».

Inaccettabili disparità di trattamento

Si ricorda che gli enti pubblici finora non hanno mai richiesto – giustamente – contributi economici ai congiunti per gli interventi di natura assistenziale rivolti alle persone autosufficienti: si vedano, ad esempio, le erogazioni di denaro ai disoccupati e ai cassintegrati.

Inoltre mai – giustamente anche in questo caso – sono stati imposti oneri finanziari ai parenti non conviventi per i soggiorni di vacanza di minori e di anziani, per la frequenza degli asili nido e delle scuole materne per i contributi per il pagamento dell'affitto dell'abitazione, per l'integrazione al minimo delle pensioni agli ex lavoratori con redditi inferiori al minimo vitale, per le pensioni e le maggiorazioni sociali, per le provvidenze elargite con la Social Card. Inoltre gli alloggi dell'edilizia economica-popolare sono assegnati sulla base delle condizioni economiche della persona o del nucleo richiedente, senza tenere – giustamente anche in questo caso – in alcuna considerazione le risorse economiche dei congiunti non conviventi.

Tutte le sopraindicate prestazioni sono correttamente assicurate indipendentemente dalle risorse dei congiunti non conviventi allo scopo di garantire autonomia e libertà alle persone e ai nuclei beneficiari.

L'imposizione di contributi economici ai congiunti degli anziani cronici non autosufficienti, dei dementi senili, dei pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e dei soggetti con handicap in situazione di gravità e limitata o nulla autonomia creerebbe una situazione di grave disparità rispetto alle persone dianzi citate.

Si ricorda che nella sentenza n. 1607/2011 del 15 febbraio 2011 il Consiglio di Stato ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «*costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio nazionale*» a cui «*sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi*».

Proposta

Proponiamo che il nuovo lsee sia predisposto assumendo come riferimento l'allegata delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 37-6500 del 23 luglio 2007.

Nuove entrate e risparmi

Com'è stato segnalato sul n. 177, 2012 di *Prospettive assistenziali*, nuove entrate e notevoli risparmi possono essere realizzati sulla base dei seguenti punti:

1. Approvazione di una legge dello Stato per obbligare le Asl e le Aso a richiedere a coloro che, per gravi colpe accertate dalla magistratura, hanno procurato lesioni a persone (a seguito di infortuni sul lavoro, malattie professionali, incidenti stradali, risse o per altri motivi) il rimborso delle spese sostenute dal Servizio sanitario nazionale per la cura dei soggetti danneggiati presso ospedali e strutture analoghe. A questo riguardo non risulta che finora detti rimborsi siano stati chiesti per le vicende Eternit e Tyssen.

2. Verifica della possibilità di aumentare la quota versata al Servizio sanitario nazionale in merito ai premi di assicurazione per auto e altri veicoli.

3. Nei casi di carenza di fondi pubblici, puntare sull'istituto della concessione di pubblico servizio per la creazione dei posti letto mancanti per gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza e per i dementi senili, in base al quale gli oneri per la creazione di strutture socio-sanitarie (Rsa, ecc.) sono interamente assunti dal concessionario, che diluisce i costi sostenuti inserendoli nelle rette per il periodo temporale concordato. Nei casi in cui l'Asl o il Comune metta a disposizione i terreni o i fabbricati, il concessionario può essere obbligato a versare al proprietario le somme corrispondenti al valore dei succitati beni.

4. A condizione che vengano confermate le norme previste dall'articolo 25 della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, in base alle quali i soggetti assistiti, qualora si tratti di persone con handicap permanente in situazione di gravità o di ultrasessantacinquenni non autosufficienti, devono contribuire alle spese sulla base delle loro personali risorse economiche (redditi e beni, dedotte le vigenti franchigie) senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi, si ritiene praticabile la soppressione dell'indennità di accompagnamento non solo per i soggetti ricoverati a titolo gratuito (come

prevedono le norme vigenti per gli invalidi civili), ma anche per i degenti presso strutture socio-sanitarie con oneri in parte a loro carico e in parte a carico del Servizio sanitario nazionale. In ogni caso dovrebbe essere mantenuta l'indennità di accompagnamento per le persone non ricoverate, in quanto si tratta di una erogazione motivata dalle maggiori spese che devono sostenere i soggetti con handicap o con patologie gravemente invalidanti rispetto ai cittadini privi di menomazioni. Per tali ragioni l'indennità di accompagnamento, come tutte le altre vigenti forme di indennità, non costituisce reddito. La spesa complessiva per le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili nel 2010 è stata di 13 miliardi di euro.

5. Definizione della povertà, valutando se può essere considerata povera la persona che ha proprietà immobiliari di qualsiasi valore e beni mobili di un certa consistenza (v. il punto seguente). Ai possessori di proprietà immobiliari e mobiliari di cui sopra non dovrebbero più essere erogate le prestazioni assistenziali volte a combattere la povertà, ma – qualora necessario – potrebbero essere concessi (dai Comuni?) prestiti a basso o nullo interesse.

6. Soppressione della Social Card le cui prestazioni economiche sono versate anche a coloro che dispongono di *«trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.322,64 euro all'anno o di importo inferiore a 8.430,19 euro all'anno, se di età pari o superiore ai 70 anni»*, anche se sono proprietari di un immobile ad uso abitativo, di una seconda proprietà con una quota non superiore al 25%, di altri immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 purché con una quota non superiore al 10%, di beni mobiliari non superiore a 15mila euro, nonché di un autoveicolo. Da notare che non è previsto un tetto massimo al valore dei beni immobili e dell'autoveicolo.

7. Lo Stato eroga attualmente per l'integrazione al minimo delle pensioni, per la maggiorazione sociale e per gli assegni o pensioni sociali la somma annuale di 54 miliardi di euro. Vi sono situazioni inaccettabili. Ad esempio l'ex lavoratore ultrasessantenne che ha conseguito una pensione di 150 euro mensili (ad esempio perché ha lavorato come dipendente per un breve periodo di tempo e in seguito ha svolto attività in proprio) e possiede, oltre all'appartamento o alla villa dove abita (di cui non si tiene conto qualunque sia il loro valore), addirittura altri due alloggi (ad esempio seconda e terza casa non affittati a terzi del valore complessivo di 400mila euro) i cui redditi calcolati ai fini fiscali sono certamente inferiori a 6mila euro, riceve dallo Stato ogni anno quale prestazione assistenziale (integrazione al minimo e maggiorazione sociale) 453,87 euro mensili per 13 mesi che si sommano ai 150,00 euro della pensione. Mentre l'integrazione al minimo è una provvidenza condivisibile (anche se occorrerebbe che l'ammontare previsto fosse in grado di eliminare la povertà assoluta), è inaccettabile che le integrazioni economiche siano versate a coloro che posseggono beni immobili anche di importo molto consistente e/o patrimoni (azioni, obbligazioni, denaro contante, ecc.) di una certa entità oppure altri beni non indispensabili, ma aventi un valore economico rilevante. Pertanto si propone:

a) il blocco delle nuove erogazioni a coloro che dispongono di beni immobili, compresa la prima casa, o beni mobili di rilevante consistenza da definire;

b) la non erogazione delle addizionali economiche relative all'aumento del costo della vita a coloro che già beneficiano delle provvidenze di cui sopra.

8. Blocco delle addizionali economiche relative all'aumento del costo della vita a coloro che hanno una pensione inferiore a 467 euro mensili e che non ricevono l'integrazione al minimo delle pensioni in quanto sono in possesso di redditi superiori ai limiti previsti dalle norme vigenti.

9. Trasferimento degli asili nido dalle competenze del Ministero delle politiche sociali al Ministero dell'istruzione, tenendo anche conto della sentenza della Corte costituzionale n. 370/2003, ma soprattutto per cancellare ogni connotazione assistenziale a dette strutture e per consentire il coordinamento e, ove possibile, l'unificazione degli asili nido con le scuole materne. L'iniziativa ha altresì lo scopo di evitare, come avviene quasi sempre, che i fondi per l'assistenza (e cioè per i più bisognosi), vengano utilizzati per gli asili nido.

10. Limitare al massimo il trasferimento degli anziani malati cronici non autosufficienti e dei dementi senili dagli ospedali alle case di cura private convenzionate per attività di lungodegenza. In alternativa – tenendo anche conto delle positive esperienze in atto da anni – predisporre reparti di deospedalizzazione protetta presso le Rsa aventi lo scopo di fornire le necessarie cure socio-sanitarie e di promuovere l'inserimento domiciliare qualora i congiunti del paziente siano idonei e disponibili, nonché il ricovero presso idonee Rsa.

11. Prevedere il pagamento della quota alberghiera (cfr. il precedente punto 4), nei casi di degenza presso case di cura private convenzionate (retta in Piemonte di circa euro 160 al giorno) causate dall'opposizione alle dimissioni e dalla mancanza di disponibilità di posti letto nelle Rsa.

12. Allo scopo di eliminare o almeno ridurre le illegittime liste di attesa per le prestazioni domiciliari e residenziali degli anziani malati cronici non autosufficienti e dei dementi senili si propone l'impegno delle Asl, da comunicare alla consegna della certificazione di non autosufficienza rilasciata dall'Uvg, di

provvedere al versamento di euro mensili 500-700 ai congiunti e ai conviventi che accettano di provvedere a domicilio ai succitati pazienti. In questo modo, mentre il Servizio sanitario realizza risparmi consistenti e rispetta le leggi vigenti, i nuclei familiari dispongono di 1.000-1200 euro mensili (indennità di accompagnamento compresa) per le esigenze connesse alle cure domiciliari.

13. Approvazione di una norma analoga a quella del 1° comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" in modo da rendere obbligatoria la riserva di alloggi comunitari per alcune categorie di assistiti (ad esempio comunità alloggio per i soggetti con handicap intellettuale e limitata o nulla autonomia, gruppi appartamento per malati psichiatrici, ecc.). Attualmente il succitato comma 1 è così redatto «*Le Regioni, nell'ambito della disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate di volta in volta dalle Regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi e oggettivi sono stabiliti dalle Regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, e successive modificazioni*».

14. Preso atto che un numero assai rilevante di Ipab, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è stato privatizzato con l'assegnazione gratuita dei beni mobili e immobili (sovente molto consistenti), occorrerebbe verificare se dette Ipab privatizzate continuano o meno a svolgere attività di sostegno ai poveri e alle persone in gravi difficoltà, com'è previsto nelle loro tavole di fondazione. Poiché le norme vigenti non consentono al settore pubblico di esercitare idonei controlli sulle Ipab privatizzate, occorrerebbe che il Parlamento, anche in considerazione delle pressanti esigenze della fascia più debole della popolazione, approvasse al più presto una legge per obbligare le Regioni ed i Comuni a:

- individuare le Ipab privatizzate e l'ammontare di beni mobili e immobili posseduti al momento della privatizzazione;
- verificare la situazione presente dei beni di cui sopra e fornire i dati relativi alle eventuali alienazioni illegittime con i relativi importi e pareri sulla loro corrispondenza ai valori di mercato;
- accertare ogni altro elemento utile in merito alla correttezza dell'operato degli amministratori in relazione alle finalità istitutive dell'ente e agli scopi perseguiti.

Come esempio di Ipab privatizzate con rilevante patrimoni si segnala l'Opera Pia Barolo di Torino. Come risulta dalla pubblicazione della Regione Piemonte, Assessorato all'assistenza, *Le Ipab in Piemonte*, 1980, e dal volume di Piercarlo e Renato Grimaldi, *Il potere della beneficenza - Il patrimonio delle ex opere pie*, Franco Angeli Editore, 1983, i beni immobili e mobili dell'Opera Pia Barolo risultano essere i seguenti:

1) 119 particelle accatastate per un totale di 3 milioni 57mila 740 metri quadrati di terreni localizzati in quattro Comuni del Piemonte: Venaria Reale mq 759.419, Leini 684.079, Borgaro Torinese 284.490, Saluzzo 1.329.752;

2) fabbricati siti in: a) Torino, Piazza Savoia 6, Via Corte d'Appello 20/22 e Via delle Orfane 7, comprendente la sede della stessa Opera Pia, l'Istituto famiglie operaie, 13 negozi e 31 alloggi; b) Torino, Via Cottolengo 22, 24 e 24 bis, dove hanno sede l'Istituto delle Maddalene e il Pensionato S. Giuseppe; c) Torino, Via Consolata 18 e 20 (Istituto Sant'Anna); d) Torino, Via Santa Giulia 7; e) Venaria Reale (Torino), Via Scesa 9, 11, 13, 15 e 17 (vani complessivi 250) e Via Amati 118/1-2-3-4-5-6 e 7 (totale vani 284); f) Ceres (Torino), Via Ala, Case operaie (vani 15) e Pensionato S. Giuseppe (vani 10); g) Mondrone (Torino) (vani 10); h) Moncalieri (Torino), Istituto Sant'Anna;

3) distributore benzina, magazzino e terreno, Torino, Via Cigna;

4) titoli per un valore nominale di 26 milioni 483mila 784 lire.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

p. Csa, Maria Grazia Breda, Giuseppe D'Angelo e Francesco Santanera

Allegato: 1

Attualmente fanno parte del Csa le seguenti organizzazioni: Associazione Geaph, Genitori e amici dei portatori di handicap di Sangano (To); Agafh, Associazione genitori di adulti e fanciulli handicappati di Orbassano (To); Aias, Associazione italiana assistenza spastici, sezione di Torino; Associazione "La Scintilla" di Collegno-Grugliasco (To); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Torino; Associazione "Odissea 33" di Chivasso (To); Associazione "Oltre il Ponte" di Lanzo Torinese (To); Associazione "Prader Willi", sezione di Torino; Aps, Associazione promozione sociale, Torino; Asvad, Associazione solidarietà e volontariato a domicilio, Torino; Associazione tutori volontari, Torino; Cogeha, Collettivo genitori dei portatori di handicap, Settimo Torinese (To); Comitato per l'integrazione scolastica; Coordinamento dei Comitati spontanei di quartiere, Torino; Coordinamento para-tetraplegici, Torino; Ggl, Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con handicap intellettuale, Torino; Grh, Genitori ragazzi handicappati di Venaria-Druento (To); Gruppo inserimento sociale handicappati di Ciriè (To); Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, Torino; Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali, Torino.